

N. 2904

DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori BURGARETTA APARO e FLERES COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 2011 Disposizioni in materia di promozione della lettura a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di facilitare il rapporto tra i giovani e i libri e di esortare alla pratica della lettura motivata e proficua gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il disegno di legge appare sempre più necessario alla luce della progressiva disaffezione, in linea generale, dei giovani verso la lettura, disaffezione aggravata dal ruolo predominante che l'utilizzo del *computer* e l'accesso alla rete *internet* hanno finito per avere nella formazione culturale e quindi nella crescita dei giovani, i quali assai spesso non si rendono chiaramente conto del ruolo sostanziale passivo, sul piano critico, dell'apprendimento, cui li costringe di fatto l'uso indiscriminato dello strumento elettronico.

Si rende quindi necessaria un'opera di induzione pratica e di esperienza nell'uso attivo e critico degli strumenti della crescita culturale, quale soltanto i libri ed il loro impiego sono in grado di dare.

Si propone, pertanto, con il presente disegno di legge, di creare un fondo di finanziamento annuale per 1.000 premi da mettere a concorso per gli istituti di istruzione secondaria di primo e secondo grado. Il concorso dovrebbe prevedere che gli studenti svolgano, nel corso dell'anno scolastico, un corso di lettura su tempi specifici, che si concluda con una relazione sul tipo di lavoro svolto con gli insegnanti.

Ciascun premio consisterà di 300 libri che andranno a far parte del patrimonio librario degli istituti di appartenenza degli studenti.

L'intera iniziativa, oltre ad educare alla lettura ed al corretto rapporto con i libri, aiuterebbe i giovani studenti a partecipare personalmente in modo attivo e proficuo alla vita culturale dei loro istituti scolastici, in un impegno che contribuirebbe a immetterli concretamente nel tessuto sociale d'appartenenza, in virtù dell'apporto personale che darebbero all'incremento del patrimonio librario delle loro scuole.

Il presente disegno di legge si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 individua la finalità del disegno di legge, consistente nella promozione della lettura tra i giovani studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

L'articolo 2 affida ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il compito di bandire concorsi con cadenza annuale ai fini dell'assegnazione di complessivi 1.000 premi consistenti in 300 libri che si aggiudicheranno gli istituti scolastici partecipanti e vincitori.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un apposito fondo ai fini dell'acquisto dei libri oggetto dei premi e reca una norma di copertura finanziaria.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. La presente legge riconosce l'importanza della lettura tra i giovani, attraverso iniziative volte a promuovere l'utilizzo dei libri di lettura come ulteriore strumento per la formazione scolastica dei giovani delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Art. 2.

- 1. Ai fini di cui all'articolo 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca bandisce, con proprio decreto, e con cadenza annuale, un concorso per l'assegnazione di 1.000 premi, dei quali 500 riservati alle scuole secondarie di secondo grado e 500 riservati alle scuole secondarie di primo grado.
- 2. Il decreto di cui al comma 1 stabilisce, altresì, requisiti e modalità di partecipazione al concorso, nonché le modalità di assegnazione dei premi.
- 3. I premi di cui al comma 1 consistono ognuno in 300 libri da assegnare alle scuole vincitrici del concorso di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

- 1. Ai fini dell'acquisto dei libri di cui all'articolo 2, comma 3, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca un apposito fondo con una dotazione annua di euro 5.000.000.
- 2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 a decorrere

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.